



POLISPORTIVA SAN LUCA- Associazione Sportiva Dilettantistica
Via GENNARGENTU 16, 09045 QUARTU S.ELENA
C.F. 92050160925

STATUTO

Articolo 1

Comparto Normativo - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale

È costituita, ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile l'Associazione denominata "Polisportiva San Luca Associazione Sportiva Dilettantistica". Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali in ossequio ai principi del D.Lgs. 36/2021. L'Associazione potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico secondo le modalità di legge, laddove ne avesse i necessari requisiti; ai fini sportivi l'Associazione è riconosciuta dalle FSN/DSA/EPS cui si affilierà.

L'Associazione ha la propria sede legale in QUARTU SANT'ELENA (CA) in Via Gennargentu n°16. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e in tal caso non comporta modifica statutaria. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali in tutta Italia.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro né diretto né indiretto, così come definito all'articolo 8 del D.Lgs 36/2021, ed opera in ambito nazionale; ai sensi del D.Lgs 36/2021 essa esercita, organizza e gestisce, in via stabile e principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle FSN/DSA/EPS cui l'associazione si affilia mediante domanda deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2

Fine Istituzionale e Attività

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e in particolare dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati.

Pag.1/11

Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, tramite l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche (come già richiamato all'articolo 1), compresa l'attività didattica per l'avvio e l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

L'Associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare gli Sport a Rotelle nella disciplina del pattinaggio artistico, lo Sport del calcio nella disciplina del calcio a 5 e calcio a 7, lo sport della Ginnastica nella disciplina dell'attività sportiva Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, ed eventualmente più in generale le discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline.
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) studiare, promuovere, sviluppare e adottare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport e formare gli esperti in grado di proporle;
- d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, eventualmente anche in collaborazione con altri enti ed ATI ;
- e) provvedere alla manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature sportive;
- f) gestire e/o realizzare in qualunque forma impianti, attrezzature, strutture e locali necessari per le attività sportive;
- g) provvedere alla fornitura delle attrezzature sportive per i propri atleti;
- h) organizzare squadre sportive o singoli atleti per la partecipazione, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, a campionati, gare, concorsi, manifestazioni o iniziative di diverse discipline sportive;
- i) collaborare con altre organizzazioni nazionali ed internazionali che promuovono le medesime discipline sportive.

Nei limiti previsti dall'art.9, D.Lgs.36/2021 e dalla normativa di attuazione, l'Associazione può svolgere attività strumentali o secondarie a quelle istituzionali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali, a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Articolo 3 **Associati e Tesserati**

A. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e ai diritti che ne

Pag.2/11

derivano, fermo restando il diritto di recesso. Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- *presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;*
- *dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;*
- *versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.*

La mancata ammissione deve essere motivata.

Tutti gli associati maggiorenni in regola col pagamento della quota sociale annuale hanno diritto a:

- *partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;*
- *candidarsi per ricoprire le cariche associative;*
- *partecipare alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo;*
- *votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina di tutti gli organi direttivi dell'associazione.*

Gli associati minorenni vengono rappresentati con diritto di voto dall'esercente la patria potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione; solo al raggiungimento della maggiore età acquisiscono il diritto di essere eletti (elettorato passivo).

Tutti gli associati hanno i seguenti doveri:

- *osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;*
- *collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle attività volte a compiere il Fine Istituzionale dell'Associazione (articolo 2);*
- *astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;*
- *pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.*

B. Il tesserato è colui che partecipa alle attività dell'Associazione con una o più delle seguenti finalità:

- *imparare o perfezionarsi in una o più discipline sportive;*
- *partecipare ai campionati o alle gare o alle manifestazioni della federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva alla quale l'Associazione è affiliata;*
- *svolgere una o più delle mansioni previste dai regolamenti e dagli statuti delle FSN/DSA/EPS cui l'Associazione è affiliata.*

Il tesserato ha il dovere di rispettare ogni regola fissata dal Coni o dalla FSN/DSA/EPS cui l'associazione è affiliata.

Si intendono qui interamente richiamati gli articoli 15 e 16 del D.Lgs 36/2021 e dagli eventuali successivi decreti correttivi ed attuativi.

Articolo 4

Perdita dello status di associato

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. L'associato può recedere in qualunque momento dall'Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato, qualora l'associato lo richieda, o con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia comunicato almeno 30 giorni prima.

Decade l'associato che non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui l'associato:

- *abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;*
- *non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.*

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Nel caso sia istituito il Collegio dei Probiviri l'associato ricorrerà preliminarmente a tale organo, nel caso in cui non sia istituito l'associato ricorrerà preliminarmente alla prima Assemblea degli Associati utile. Nei casi espressamente previsti dai Regolamenti di Giustizia del Coni sarà possibile ricorrere al Collegio arbitrale del Coni stesso.

La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 5 Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- *l'Assemblea degli associati (ordinaria e straordinaria);*
- *il Consiglio Direttivo;*
- *il Presidente;*
- *il Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito nei casi previsti dalle norme di legge);*
- *il Collegio dei Probiviri (se costituito)*

Vige il rispetto della democrazia interna. Le cariche elettive vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate. Tutte le cariche sociali sono elettive.

Articolo 6 Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di

Pag.4/11

esecuzione hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- *approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;*
- *approva il Rendiconto Economico Finanziario Annuale dell'anno precedente entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed eventualmente un Bilancio di Previsione per l'anno in corso;*
- *elegge i membri del Consiglio Direttivo;*
- *elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito);*
- *elegge i membri del Collegio dei Probiviri (se costituito);*
- *delibera i regolamenti e le loro modifiche;*
- *delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;*
- *delibera in ordine all'esclusione degli associati;*
- *delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;*
- *delibera le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti;*
- *delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.*

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal VicePresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano in carica. L'assemblea ordinaria *deve* essere convocata almeno *una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario*, per l'approvazione dei bilanci/rendiconti ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

La comunicazione di convocazione viene fatta con avviso ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione. Essa può essere effettuata con pluralità di mezzi (ad esempio lettera, e-mail, messaggio su whatsapp, avviso esposto presso la sede operativa o con altro mezzo idoneo):

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. Nello stesso avviso può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/Rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o

Pag.5/11

rappresentata almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. L'assemblea straordinaria è

validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorso almeno un giorno dalla prima, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati e delibera validamente col voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. La partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, o anche in forma mista.

Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall'organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, secondo il principio del voto singolo previsto dal Codice Civile. Ogni associato può essere portatore di un'unica delega. Gli associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea e gli eventuali Rendiconti/ Bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario dell'Assemblea e dal Presidente, e portati a conoscenza degli associati con modalità idonee (nei casi di legge anche attraverso la pubblicazione e/o l'invio agli associati), ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 7 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a **3** e non superiore a **9**, eletti dall'Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica **4** anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea (*o lo stesso Consiglio Direttivo*) può provvedere alla loro sostituzione, nominando i primi dei non eletti o, in mancanza, con nuovi eletti; i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- *curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;*
- *redigere i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;*
- *redigere i bilanci/rendiconti da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;*
- *nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;*
- *deliberare sulle domande di nuove adesioni;*

pag.6/11

- *pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute consecutive;*
- *fissare la quota associativa annuale di adesione all'Associazione, gli importi dei contributi di partecipazione alle attività e i corrispettivi specifici per le eventuali attività commerciali;*
- *adottare provvedimenti disciplinari, come l'ammonizione, o la sospensione da 1 a 12 mesi. Resta facoltà dei soci soggetti a tali provvedimenti ricorrere contro gli stessi alla prima Assemblea degli Associati utile;*
- *nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- *assolvere a qualsiasi dovere a quest'organo demandato da eventuali legislazioni nazionali o regionali.*

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti, ai quali spetta un solo voto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Gli amministratori dovranno svolgere il proprio incarico a titolo gratuito salvo quanto previsto all'articolo 5.

Art.8

Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di *prorogatio*.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

Pag.7/11

Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni

saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

Articolo 9

Presidente

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente

Articolo 10

Vicepresidente

Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 11

Vincolo di Giustizia

L'Associazione si impegna a far rispettare ai propri associati, tesserati, atleti, partecipanti le disposizioni statutarie e regolamentarie proprie della FSN/DSA/EPS cui è affiliata, con conseguente devoluzione ai propri organi di giustizia e arbitrali delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l'Associazione stessa.

Articolo 12

Patrimonio dell'Associazione - Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva o di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione o utili delle annualità precedenti.

Pag.8/11

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, come previsto dall'articolo 24 del Codice Civile.

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 37 del Codice Civile.

Articolo 13

- Risorse economiche e divieto di distribuzione degli utili-

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- *quote e contributi degli associati e dei tesserati;*

affiliata, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, ivi compreso il 5 per mille;

- *contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;*

- *entrate derivanti da prestazioni - eredità, donazioni e legati;*

- *contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, delle FSN/DSA/EPS a cui l'associazione è di servizi convenzionati;*

- *proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o ai partecipanti in conformità alle finalità istituzionali derivanti dal pagamento di corrispettivi specifici (compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto) purché attuati dall'Associazione senza specifica organizzazione e senza che il valore dei corrispettivi ecceda i costi di diretta imputazione;*

- *erogazioni liberali degli associati e dei terzi;*

- *entrate derivanti da iniziative di raccolte fondi;*

- *altre eventuali entrate commerciali e non, previste dalle normative che regolano le Associazioni Sportive Dilettantistiche (tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle previste per le entrate diverse di cui all'articolo 2 del presente statuto, quali: i proventi derivanti da sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti e dalla gestione di impianti e strutture sportive);*

- *altre entrate compatibili previste dalle normative che regolano gli Enti Non Commerciali italiani.*

Ogni quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione o all'incremento del patrimonio associativo.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 14

Lavoratori e volontari

L'Associazione, per lo svolgimento delle attività previste dal presente statuto può instaurare:

- rapporti di lavoro sportivo di cui agli articoli 25,26,28 del D.lgs 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale di cui all'art.37 D.lgs. 36/2021;
- rapporti di lavoro occasionale di cui all'art.25 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- rapporti di lavoro subordinato;
- prestazioni di lavoro autonomo;
- tutti gli altri rapporti, collaborazioni e prestazioni consentite dalla normativa.

Ai lavoratori sportivi dell'Associazione si applicano, in quanto compatibili, secondo il principio di pari dignità e opportunità, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, così come previsto dall'art. 29 del D.lgs 36/2021, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per le prestazioni sportive, sopra elencate, possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista, per i lavoratori volontari, la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

- Disposizioni finali -

Articolo 15

Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nel Registro delle Associazioni e società sportive dilettantistiche

Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39 e successive integrazioni e modificazioni, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

L'Associazione si iscrive inoltre nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI per le finalità che gli sono proprie.

A tali fini, l'Associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.

Articolo 16
Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 17
Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile, è devoluto ad altri Enti/Istituti Sportivi aventi finalità sportive uguali o analoghe e operanti nel territorio sentito (se costituito) l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1966 n.662 salva diversa destinazione imposta dalla legge e sempre nel rispetto di quanto previsto all'art.7, comma 1, lettera h, del D.Lgs. 36/2021.

Articolo 18
Rimandi al codice civile e alle leggi di settore

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI e della FSN/DSA/EPS a cui l'associazione è affiliata e le norme del Codice Civile Italiano. Dal momento della loro entrata in vigore inoltre, si dovranno intendere qui integrati i dettami, ove pertinenti, del D.Lgs 36/2021 (comunemente definito quale "Riforma dello Sport") e dei suoi decreti attuativi e correttivi.

Quartu Sant'Elena, 2 dicembre 2023

Il Presidente

Prof.Gregorio Farci

Pag.11/11